

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (2347)	169
PRESIDENTE	169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
D'ANIELLO	173, 174, 176
LA BELLA	173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
MESSENI NEMAGNA	176, 177
MORINI	174
SISTO, <i>Relatore</i>	170, 171, 174, 176, 177, 178, 179
SPADOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	177, 178, 179
VENTUROLI	174
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse (2457)	179
PRESIDENTE	179, 180, 182, 184, 185
DE LORENZO	182
GASCO	181, 184
MENICHINO	180
MORINI, <i>Relatore</i>	179, 182, 184, 185
SPADOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	183, 184, 185
VENTUROLI	182, 184
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Determinazione della tassa di ammissione ai concorsi per il conferimento di farmacie (2524)	187
PRESIDENTE	187
GASCO, <i>Relatore</i>	187
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	187
La seduta comincia alle 10,40.	
DEL DUCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
(È approvato).	
Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (2347).	
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ».	
Come i colleghi ricorderanno, nel corso della precedente seduta avevamo concluso la	

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

discussione sulle linee generali. Pertanto passiamo all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi che sono immessi sul mercato.

Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:

- a) alle preparazioni a forma e dose di medicamento ed agli stupefacenti;
- b) alle sostanze radioattive;
- c) alle munizioni ed agli oggetti che contengono esplosivi usati per l'accensione e come carburanti;
- d) al trasporto di merci pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;
- e) alle sostanze ed ai preparati pericolosi quando sono esportati verso i paesi non membri delle Comunità europee.

Le norme della presente legge si applicano anche alle sostanze ed ai preparati pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unità produttiva della stessa impresa, ferme restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati considerati tali dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, potrà stabilire, in armonia alle disposizioni contenute nella presente legge, ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole « nella presente legge » inserire le parole: « la classificazione ».

SISTO, *Relatore*. Vorrei proporre anche due modifiche puramente formali: al terzo comma, quarta riga, si deve correggere la parola « ferme » in « ferma »; propongo altresì, per uniformità nelle dizioni relative alle qualifiche, che si dica « Ministro del lavoro e della previdenza sociale » invece che « Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

PRESIDENTE D'accordo. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento testé approvato e con le modifiche formali indicate dal relatore.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per:

Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali;

Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze;

Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura;

Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione.

Sono considerati « pericolosi » le sostanze ed i preparati:

a) esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

b) comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c) facilmente infiammabili:

che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:

che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:

che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21°C, ovvero:

che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

d) infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21°C e 55°C;

e) tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

f) nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata;

g) corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi una azione distruttiva;

h) irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

I Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale, procedono con decreto, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed in conformità alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunità europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'articolo 2.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Il ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, procede con decreto, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed in conformità alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunità europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'articolo 2.

SISTO, *Relatore*. L'emendamento formalizza l'esigenza rilevata in sede di discussione sulle linee generali di affidare la competenza primaria ad un ministro — quello della sanità — per evitare un conflitto di competenze già esistente e quindi l'immobilismo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Le sostanze ed i preparati pericolosi devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidità e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:

1) esser confezionati e chiusi in modo da impedire fuoruscita del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;

2) essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di formare con queste combinazioni nocive o pericolose;

3) possedere solidità e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di utilizzazione e manipolazione.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 1) sostituire la parola « fuoruscita » con l'altra « fuoruscite ».

SISTO, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento non sia soltanto formale ma sostanziale e logico, in quanto se rimanesse la vecchia formulazione il testo sarebbe di difficile comprensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:

1) il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

di classificazione di cui all'articolo 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'articolo 3;

2) la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore;

3) i seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nella utilizzazione della sostanza o del preparato:

- esplosivo: una bomba che esplode (*E*);
- comburente: una fiamma sopra un cerchio (*O*);
- facilmente infiammabile: una fiamma (*F*);
- tossico: un teschio su tibie incrociate (*T*);
- nocivo: una croce di Sant'Andrea (*Xn*);
- corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (*C*);
- irritante: una croce di Sant'Andrea (*Xi*).

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'articolo 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione;

4) un richiamo ai rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al punto 3: la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o più frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'articolo 6;

5) gli eventuali consigli di prudenza riguardanti l'utilizzazione delle sostanze e dei preparati conformi a quelli stabiliti a norma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

ART. 6.

Si provvederà con uno o più decreti da emanarsi nei modi di cui all'articolo 3 alla determinazione:

dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'articolo 5;

della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'articolo 5;

degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'articolo 5.

I decreti previsti dall'articolo 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati già immessi sul mercato non

conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 7.

Quando le indicazioni di cui al precedente articolo 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere almeno al formato 52 x 74 millimetri.

Ognuno dei simboli di cui all'articolo 5, punto 3, deve occupare un decimo della superficie dell'etichetta. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio.

Non è necessario che il simbolo superi la dimensione corrispondente ad 1/10 della superficie dell'etichetta con un formato non inferiore a 148 x 210 millimetri.

L'etichetta non è obbligatoria quando lo imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalità di cui al comma precedente.

Le indicazioni, siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonché il richiamo ai rischi specifici siano bene in vista.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono non applicarsi ove il recipiente contenente gli imballaggi venga spedito munito di un'etichetta conforme alle norme in materia di spedizioni di merci pericolose e recante il simbolo di pericolo di cui all'articolo 5 punto 3.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 non si applicano ai recipienti contenenti gas compressi liquefatti e disciolti sotto pressione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo, può essere applicata l'etichettatura prevista dall'articolo 5 in altro modo adeguata.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

Con decreto dei Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma.

Con le stesse forme i ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi né tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente « Con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Il produttore, l'importatore, il distributore che immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi non conformi alle disposizioni della presente legge è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000.

Nei casi di maggiore gravità si applica anche l'arresto fino a tre mesi.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante al dettaglio che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze o preparati pericolosi in confezioni originali, sempreché non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

L'onorevole La Bella ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire la cifra: « 50.000 » con l'altra « 100.000 »;

Sopprimere il terzo comma;

Aggiungere il seguente comma: « I proventi delle ammende contemplate nel presente articolo e nell'articolo 14, sono attribuiti rispettivamente ai laboratori d'igiene e profilassi delle province, ai comuni o loro consorzi sanitari ogni qual volta le infrazioni siano state rilevate dai vigili sanitari dipendenti dai predetti laboratori, uffici o consorzi ».

LA BELLA. Per quanto concerne il primo emendamento non credo sia necessario spendere molte parole, in quanto ritengo che la cifra originariamente prevista sia troppo esigua. L'emendamento aggiuntivo prevede che i proventi delle ammende, se queste sono rilevate dai vigili sanitari dipendenti dalle province, dai comuni e loro consorzi, siano attribuiti a detti enti. Lo scopo dell'emendamento è quello di compensare il lavoro svolto da questi enti.

Per quanto riguarda la soppressione del terzo comma, oggi con la nuova legge sul commercio chi esercita un'attività commerciale è sottoposto ad un esame, deve conoscere la legislazione relativa al campo in cui opera e non si vede quindi il perché del mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 10 attuale. Il commerciante per dimostrare che non era a conoscenza della violazione dirà che non conosceva la legge, mentre la legge sul commercio lo obbliga a conoscerla.

D'ANIELLO. Sugli altri emendamenti sono d'accordo, ma per quanto riguarda la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo vorrei si riflettesse che, mentre per le altre confezioni è valida la legge generale, in questo caso dobbiamo tenere conto che vi sono norme che disciplinano a monte la materia, sicché quando il prodotto è etichettato in certo modo a norma di legge, il commerciante non può esserne ritenuto responsabile.

LA BELLA. La legge penale punisce anche l'incauto acquisto.

D'ANIELLO. Ma il commerciante dovrebbe togliere l'etichetta e manomettere la confezione per verificare il contenuto e quindi poter essere punibile, perché il prodotto in

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

origine deve essere confezionato secondo determinate norme inderogabili. Chi vende non può controllare. Se il farmacista vende il 30 giugno una confezione di fiale su cui è scritta la scadenza del 30 luglio e il prodotto si rivela avariato, la responsabilità, se la confezione è scaduta, è della casa farmaceutica

SISTO, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento presentato dall'onorevole La Bella riguardante il raddoppio dell'ammenda, devo dire di accettarlo, per ovvie ragioni. In riferimento all'eliminazione del terzo comma, vorrei ringraziare l'onorevole D'Aniello in quanto in parte ha anticipato la mia risposta. Non credo sia opportuna la soppressione di questo terzo comma sia perché si tratta di tutelare la buona fede del commerciante al dettaglio, sia perché non si può pretendere che il dettagliante controlli ogni confezione per verificarne la corrispondenza alle norme di legge.

Passando ad analizzare il comma aggiuntivo presentato dall'onorevole La Bella posso dire che è senz'altro accettabile nel suo spirito, perché può stimolare e intensificare l'azione di controllo e di vigilanza ed inoltre perché può dare un po' di ossigeno alle stremate finanze dei nostri laboratori degli enti locali.

Però a questo punto vorrei osservare che non mi sembra che i vigili sanitari siano dipendenti dai laboratori di igiene e profilassi, ma dal medico provinciale.

PRESIDENTE. Il Governo, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « I proventi delle ammende sono attribuiti agli enti di cui al successivo articolo 11, primo comma, a seconda che la infrazione sia stata rilevata da dipendenti dell'uno o dell'altro dei detti enti ».

L'onorevole Venturoli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma le parole « e il ritiro della licenza ».

LA BELLA. Sono favorevole all'emendamento del Governo e dichiaro quindi di ritirare il mio emendamento inteso ad introdurre un comma aggiuntivo. Ritiro anche l'emendamento soppressivo del terzo comma.

VENTUROLI. Ritengo sia molto più importante prevedere il ritiro della licenza che non stabilire delle sanzioni pecuniarie.

D'ANIELLO. L'autorità che concede la licenza, non è quella che interviene per erogare l'ammenda o la pena.

MORINI. Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che siamo in materia di sanzioni penali, mentre quanto propone l'onorevole Venturoli è un problema di natura amministrativa; del resto ritengo che la revoca della licenza sia sempre possibile per l'autorità che l'ha concessa.

Vorrei aggiungere che, poiché per questa legge la licenza non è prevista che per i dettaglianti, non si possono quindi applicare le sanzioni che si suggeriscono.

LA BELLA. Ma si parla anche di produttori e distributori.

MORINI. Il produttore non ha licenza.

VENTUROLI. Vi è la licenza, trattandosi di produttori di farmaceutici.

MORINI. Da questa legge sono esclusi prodotti farmaceutici.

VENTUROLI. Quando una persona si macchia di un delitto di questa natura contro la collettività, non è più idoneo ad esercitare la professione di produttore farmaceutico. La sanzione che propongo è integrativa delle penalità che riserviamo ai casi più gravi.

D'ANIELLO. Invece di parlare di ritiro della licenza, si potrebbe parlare di divieto dell'attività.

MORINI. Ma se la sanzione colpisse grossi industriali con molti dipendenti, andremo incontro a gravi problemi.

VENTUROLI. Propongo allora di portare la sanzione penale fino a sei mesi, e ritiro la precedente formulazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Venturoli presenta quindi il seguente emendamento in sostituzione del precedente:

Al secondo comma sostituire le parole: l'arresto fino a tre mesi con le parole: l'arresto fino a sei mesi.

Pongo in votazione l'emendamento La Bella al primo comma.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Venturoli al secondo comma, di cui ora ho dato lettura, inteso a portare l'arresto fino a 6 mesi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di un comma del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche dianzi approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Al fine dall'accertamento dell'osservanza delle norme della presente legge la immissione sul mercato delle sostanze e dei preparati pericolosi è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte dei Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e dei dipendenti organi periferici competenti per materia ai sensi delle leggi vigenti.

A tal fine l'autorità competente può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei propri organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni immessi sul mercato. Essa può, altresì, procedere nei casi di constatata infrazione alle norme della presente legge, al sequestro in via amministrativa delle merci e disporre che esse siano custodite nello stesso luogo ove si trovano o in altro luogo idoneo a spese del trasgressore. Ove lo ritenga possibile, su richiesta della ditta interessata, può consentire il sequestro delle merci previo adeguamento, entro un congruo termine, alle disposizioni della presente legge degli imballaggi e delle etichette delle sostanze e dei preparati pericolosi sequestrati.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo la fine del primo comma:
« nonché da parte di regioni, province e comuni o loro consorzi tramite i rispettivi uffici od organi sanitari ».

L'onorevole La Bella ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, tra le parole: da parte dei e Ministeri *inserire le parole:* ... vigili sa-

nitari dipendenti dai laboratori d'igiene e profilassi delle province, dagli uffici sanitari dei comuni o loro consorzi, nonché dalle regioni e dai...

LA BELLA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica dianzi approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi delle sostanze o dei preparati risulti che l'imballaggio e l'etichettatura non corrispondono ai requisiti fissati dalla presente legge, il capo del laboratorio trasmette immediata denuncia alla autorità che ha disposto il prelievo, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, distributore o importatore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati potranno presentare all'autorità che ha disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità o altro istituto all'uopo autorizzato, entro il termine massimo di sei mesi.

L'Istituto incaricato della revisione deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione che non potranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.

In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità competente trasmette denuncia alla autorità giudiziaria.

Poiché vi sono molti emendamenti, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che procederemo separatamente alla votazione dei singoli commi, per maggiore chiarezza.

(Così rimane stabilito).

Al primo comma l'onorevole La Bella ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli esami e le analisi dei campioni sono eseguiti dai laboratori di igiene e profilassi delle province e loro sezioni distaccate, dai laboratori degli uffici sanitari dei comuni o loro consorzi o da altri laboratori all'uopo autorizzati ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento La Bella:

Sopprimere le parole: e loro sezioni distaccate;

Aggiungere alla fine le parole: dal Ministero della sanità.

SISTO, *Relatore.* Ritengo che sia superfluo dire: « sezioni distaccate ».

LA BELLA. Ma il testo unico del 1934 dice che i laboratori di igiene e profilassi possono avere sezioni distaccate.

SISTO, *Relatore.* In pratica non ve ne sono.

LA BELLA. Accetto i subemendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore all'emendamento La Bella, sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore all'emendamento La Bella sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento La Bella sostitutivo del primo comma, modificato dai subemendamenti dianzi approvati.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola: capo con la parola: direttore;

L'onorevole La Bella ha presentato i seguenti emendamenti.

Sostituire la parola: capo con la parola: direttore;

Dopo la parola: laboratorio aggiungere le parole: o l'ufficiale sanitario se trattasi di ufficio sanitario comunale o consortile;

Tra le parole: prelievo e unendovi inserire il seguente doppio inciso: qualora il prelievo non sia stato disposto direttamente, informandone sempre il Ministero della sanità.

L'onorevole D'Aniello ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: che ha disposto il prelievo con la parola competente.

D'ANIELLO. L'onorevole La Bella, preoccupandosi della dizione « denuncia all'autorità che ha disposto il prelievo », ci ha proposto una specificazione; ma io ritengo che si debba parlare di autorità competente, altrimenti si presuppone che il prelievo non possano farlo autonomamente i laboratori, mentre invece, se lo ritengono, possono farlo e presentare denuncia direttamente all'autorità competente. Si dovrebbe quindi eliminare la dizione « autorità che ha disposto il prelievo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Messeni Nemagna ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del relatore:

Sostituire la parola: responsabile alla parola capo.

SISTO, *Relatore.* Ma si tratta di responsabilità tecnica.

MESSENI NEMAGNA. Il responsabile può non essere il direttore.

LA BELLA. Sono contrario al subemendamento Messeni Nemagna perché vi è sempre un direttore o un facente funzioni di direttore.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

SPADOLA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anch'io sono contrario al subemendamento.

MESSENI NEMAGNA. Ritiro il subemendamento.

SISTO, *Relatore*. Per quanto riguarda il secondo emendamento La Bella, faccio presente che dicendo: « direttore di laboratorio » si comprende implicitamente anche il direttore di laboratorio comunale o del consorzio comunale.

LA BELLA. Gli uffici sanitari dipendono dagli ufficiali sanitari. Comunque sono disposto a ritirare l'emendamento.

SISTO, *Relatore*. Quanto all'inciso che l'onorevole La Bella propone di aggiungere: « qualora il prelievo non sia stato disposto direttamente, informandone sempre il Ministero della sanità », se accettiamo l'emendamento presentato dall'onorevole D'Aniello non c'è più bisogno di distinguere quando l'autorità agisce direttamente o indirettamente.

LA BELLA. Ho il dubbio che altrimenti sia difficile stabilire quale è l'autorità competente che ha richiesto le analisi.

SISTO, *Relatore*. Io sarei dell'avviso di inserire l'emendamento alla fine dell'articolo; cioè il Ministero della sanità viene avvertito quando il procedimento di accertamento e di revisione è giunto a conclusione. Questo perché se si presenta il caso di prodotti importati dall'estero e il Ministero della sanità non volesse entrare nel merito, quest'ultimo informa il Comitato della CEE per verificare se quel determinato prodotto è in armonia con le norme.

LA BELLA. Sono d'accordo, ritiro pertanto i miei emendamenti, salvo quello identico all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione, l'emendamento del relatore, identico al primo emendamento La Bella.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Aniello di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con le modifiche dianzi approvate.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 12, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma.

L'onorevole La Bella ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al quarto comma le parole « o altro istituto autorizzato ».

LA BELLA. Ho presentato questo emendamento per evitare la proliferazione di altri istituti diversi dall'Istituto superiore di sanità, che potrebbero permettere agli eventuali trasgressori di operare una scelta al fine di far eseguire le analisi in istituti compiacenti. A questo proposito vorrei ricordare che con la riforma dell'Istituto superiore di sanità abbiamo affidato a detto istituto la competenza primaria per la tutela della integrità fisica dei cittadini.

SISTO, *Relatore*. Sono d'accordo, anche se penso che l'Istituto superiore di sanità potrebbe non riuscire a smaltire questa mole di lavoro.

SPADOLA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, al quarto comma, dell'articolo 12 l'inciso di cui il deputato La Bella ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso l'inciso al quarto comma dell'articolo 12.

Pongo in votazione il quarto comma con la modifica dianzi approvata.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto e sesto comma, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Passiamo all'ultimo comma.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, aggiungere le parole « e ne informa il Ministero della sanità ».

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

SPADOLA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione il settimo comma con la modifica dianzi approvata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 che, a seguito delle modifiche apportate risulta del seguente tenore:

ART. 12.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori di igiene e profilassi delle province, dai laboratori degli uffici dei comuni o loro consorzi o da altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

Quando dall'analisi delle sostanze o dei preparati risulti che l'imballaggio e l'etichettatura non corrispondono ai requisiti fissati dalla presente legge, il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità competente unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, distributore o importatore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati potranno presentare all'autorità che ha disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di sei mesi.

L'Istituto incaricato della revisione deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione che non potranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.

In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità competente trasmette

denuncia alla autorità giudiziaria, e ne informa il Ministero della sanità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Le ispezioni e i prelievi di campioni, di cui all'articolo 11 sono effettuati da personale appositamente incaricato, dipendente dalla competente autorità.

Le persone indicate nel precedente comma, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

L'onorevole La Bella ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

« Le persone che procedono alle ispezioni e ai prelievi dei campioni di cui all'articolo 11, nell'esercizio delle funzioni demandate loro dalla presente legge, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica ».

LA BELLA. Non credo sia necessario illustrare l'emendamento.

SISTO, *Relatore*. Si può dire che in questo modo l'articolo viene ristrutturato, in quanto originariamente era composto da due commi. Sono favorevole all'emendamento.

SPADOLA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole La Bella interamente sostitutivo dell'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Al fine dell'applicazione della presente legge chiunque mette in commercio o detiene per il commercio sostanze o preparati pericolosi è tenuto a fornire gratuitamente alle per-

sone di cui all'articolo 13 le sostanze o i preparati stessi, da prelevarsi in numero di cinque campioni e ciascuno in quantità sufficiente per le analisi, sigillati all'atto del prelievo.

I contravventori sono puniti con l'amenda da lire 10.000 a lire 100.000, salva la esecuzione coattiva del prelievo.

L'onorevole La Bella ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al secondo comma le cifre: 10.000 e 100.000, rispettivamente con le altre: 50.000 e 500.000.

LA BELLA. L'emendamento si illustra da sé.

SISTO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

SPADOLA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo La Bella al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica dianzi approvata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni in materia di produzione, commercio e vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate, contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Per l'attuazione delle direttive comunitarie di armonizzazione in materia di etichettatura, dei presidi sanitari, il ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, può — con proprio decreto — apportare le opportune variazioni.

(È approvato).

ART. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti e aviazione civile, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella presente legge in conformità alle direttive delle Comunità europee in materia.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo:

Premettere al titolo le parole: « Classificazione e ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al titolo.

(È approvato).

Il titolo risulta pertanto il seguente: « Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse (2457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse ».

L'onorevole Morini ha facoltà di svolgere la relazione.

MORINI, *Relatore*. In relazione alla ben nota urgenza del provvedimento sarò molto breve. È intervenuto un parere della I Commissione affari costituzionali che ha indotto il relatore ed il Governo a predisporre una nuova formulazione dell'articolo 3, che rinuncia ad assunzioni per esigenze di carat-

tere eccezionale di cui al decreto presidenziale 31 marzo 1971, n. 276. Si prevedono pertanto i concorsi ed un ampliamento dell'organico: 238 posti nella carriera di concetto, di cui 26 ragionieri, 40 segretari tecnici, 26 posti per il personale d'archivio, 26 dattilografi, 120 impiegati sanitari, con possibilità che la graduatoria resti aperta per le vacanze che si verificheranno entro 3 anni. È una norma che esiste per i comuni e le province limitatamente ad un anno, ed in questo caso ritengo che sia opportuna.

Volevo anche dire che in questo frangente si era cercato di vedere se era possibile applicare a questi concorsi, per motivi di urgenza, la normativa speciale che il Parlamento ha approvato per il Ministero di grazia e giustizia per coprire le vacanze nei ruoli degli organici della carriera di concetto, ma tenendo presente che quel decreto-legge, convertito nella legge 8 novembre 1973, n. 785, riguardava concorsi per migliaia di concorrenti.

D'altra parte il ministro, con il quale ho conferito pochi minuti fa e che si preoccupa notevolmente della situazione, ritiene che il Ministero sia in grado di svolgere con estrema rapidità questi concorsi e che pertanto non sia necessaria nessuna normativa di carattere eccezionale, in termini di sveltimento di procedure, perché il Ministero sarà impegnato, con consistente solerzia, a portarli avanti rapidamente.

Ovviamente rimane al ministro la possibilità, che gli è data dall'articolo 2, di provvedere con incarichi per quanto riguarda il personale medico, che tra l'altro è il più urgente. Pertanto l'osservazione della Commissione affari costituzionali è ampiamente rispettata, in quanto si ripropone una stesura completamente nuova dell'articolo 3 rinunciando all'eccezionalità di assunzioni temporanee.

Per quanto riguarda l'articolo 2 si prevede di togliere i limiti attualmente in atto per il conferimento di incarichi ai medici, come risulta dal primo e terzo comma, e di elevare da quindici a trenta gli incarichi previsti nel secondo comma.

Il disegno di legge al nostro esame aveva una funzione immediata, tanto è vero che si faceva il calcolo di quanti medici aveva a disposizione il Ministero della sanità e si prevedeva di dare l'incarico a otto medici perché tanti erano quelli che mancavano per arrivare al *plenum* degli incarichi negli uffici. Ma poiché la realtà muta, ora si dovrebbe dare un incarico almeno sino ad un massimo di

dieci posti, perché nel frattempo il Ministero della sanità ha perso altri medici. Per questo si ritiene opportuno non fissare limiti precisi per gli incarichi.

All'articolo 1 c'è una modifica che è solo formale, nel senso che si è ritenuto opportuno richiamarsi alla realtà attuale e citare gli uffici esistenti in modo completo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MENICHINO. Il disegno di legge al nostro esame si presenta come un provvedimento-tampone, e come tale non in grado di garantire in modo organico il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso disegno di legge si propone. E che questo sia vero mi sembra dimostrato dal fatto che lo si giustifica come conseguenza dell'avvenuto trasferimento alle regioni dei medici provinciali e del relativo personale, che non sarebbero più in grado di esercitare le attribuzioni loro spettanti qualora preposti ad uffici speciali di sanità marittima, aerea e di confine.

Partendo da questo presupposto, si arriva non a prospettare una soluzione organica di tutti i problemi che pur esistono in questo settore, ma, premuti da uno stato di necessità, reso più acuto dal profilarsi dello spettro della riapparizione del colera, si va verso un provvedimento di emergenza che a me sembra oltre tutto occasionale, limitato e staccato dal discorso più generale da farsi nel campo della profilassi delle malattie infettive, nel contesto di un servizio sanitario nazionale che potrà attuarsi soltanto attraverso questa riforma, alla quale ci richiamiamo.

Ma anche in assenza della riforma si sarebbe potuto procedere in modo diverso, andando in quella direzione e prevedendo una ristrutturazione di tutto il servizio, cioè la riorganizzazione generale degli uffici periferici, creando nel contempo le condizioni per superare l'*handicap* della mancanza di personale, soprattutto medico.

Anche su questo terreno scontiamo un indirizzo del passato, per cui si è privilegiata questa categoria e si è messo il medico in condizioni di guadagnare più di ogni altro professionista (almeno in linea generale); non c'è allora da meravigliarsi se, come dice la relazione, l'organico è scoperto per tre quarti dei posti.

Se poi, accanto al modo facile di far danno da parte della categoria si aggiunge la inadeguatezza delle retribuzioni offerte dallo Stato, si ha poco da piangere sul latte versato.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

Si raccolgono i frutti di un indirizzo che non è piovuto dal cielo, ma è dovuto a determinate scelte politiche in tutto il nostro sistema sanitario.

Ed è in conseguenza di ciò che oggi si dice, e non si può non dirlo, che non si può dare ad ogni ufficio la necessaria dotazione di medici; che, pertanto, si deve assicurarne almeno uno per ufficio, ricorrendo a medici estranei all'Amministrazione.

Stando così le cose, e lo si ricava dalla relazione che accompagna il disegno di legge, non si può non affermare che il disegno stesso è carente, condizionato da tutta una serie di fattori oggettivi e soggettivi, frutto di una situazione che, certamente, ha origini lontane, ma, quel che è peggio, che non si vuole affrontare in modo radicale.

Ci troviamo, e lo ha detto l'onorevole Gui, in una situazione che vede il pericolo del colera avvicinarsi, e quindi risulta più pressante la necessità di fare qualcosa, al fine di affrontare i problemi più urgenti.

In questo senso sono da tener presenti i limiti in cui attualmente opera il Ministro della sanità, in una situazione per la quale certamente le responsabilità politiche sono di più antica data.

Ebbene, da questo punto di vista ci rendiamo conto dell'urgenza del provvedimento in esame, ma anche di tutte le sue limitazioni e dei suoi condizionamenti.

Sicché, anche approvando questo provvedimento, rimarranno le carenze presenti nelle strutture sanitarie e rispetto agli stessi obiettivi di cui andiamo discutendo, e non si trova nessuna vera via d'uscita. Pensiamo che, anche in questo caso pur permanendo la necessità di un coordinamento centrale, le regioni avrebbero potuto assolvere un loro ruolo secondo una visione nuova dei compiti loro spettanti; invece le regioni non sono neppure nominate.

Noi quindi riconosciamo la gravità della situazione; corriamo seri pericoli di ripresa del colera e delle altre malattie infettive; siamo perciò chiamati ad un'opera di prevenzione, che oggi è insufficiente. Con questo disegno di legge cerchiamo di mettere un tampone. Questa però è una confessione di impotenza; è il fallimento di tutta una politica che, in questo come in altri campi, il colera ha messo drammaticamente in evidenza. È chiaro che il gruppo comunista non intende avallare una simile situazione né accettare di affrontarla con mezzi inadeguati del tipo di quello ora proposto.

Vogliamo cogliere questa occasione anche per sottoporre all'attenzione del Governo il problema del personale non medico - e particolarmente delle guardie sanitarie - che sarà chiamato ad espletare servizio negli uffici in discussione e mi faccio portavoce di alcune richieste per questa categoria che mi sembrano giuste.

Vedo che si prevede l'assunzione di 129 guardie sanitarie e mi pare che questo sia un elemento positivo; ma, tenendo conto delle mansioni che le guardie sanitarie sono chiamate ad assolvere con sempre maggiore responsabilità, si porrebbe il problema di una loro adeguata e reale riqualificazione: e non si tratta solo di riqualificazione, ma della richiesta di un titolo minimo di studi, che dovrebbe essere quello della scuola dell'obbligo, e di un diverso inquadramento di carriera. Oggi l'inquadramento è riferito alla carriera ausiliaria e si chiede l'inquadramento nella carriera esecutiva. Richiesta giusta se si tengono presenti il titolo di studio, i compiti che questi agenti sono chiamati a svolgere ed il fatto che per questi motivi si trovano ad essere già oggi in una situazione atipica rispetto alla carriera ausiliaria; anche lo sviluppo parametrico è assimilabile a quello della carriera esecutiva. Il passaggio di carriera richiesto sarebbe un atto di buona volontà del Governo che comporterebbe un grado di qualificazione, preparazione, retribuzione e responsabilizzazione di questo personale superiore all'attuale.

Queste le osservazioni e richieste che voglio prospettare in questa sede, concludendo col dire che il nostro gruppo non si è opposto al trasferimento in sede legislativa perché riconosciamo l'urgenza del disegno di legge, ma nello stesso tempo non possiamo non mantenere il nostro atteggiamento negativo in relazione a tutto il contesto in cui questo disegno di legge si inserisce. Ci riservavamo di presentare emendamenti che avrebbero dovuto coincidere con i rilievi espressi dalla I Commissione affari costituzionali, ma poiché il relatore si è detto d'accordo con il Governo nel trasformare l'articolo 3 e in parte l'articolo 2 in base agli stessi rilievi della I Commissione, non riteniamo opportuno presentare altri emendamenti.

GASCO. Sarò breve. Sono rimasti al Ministero della sanità compiti che investono tutto il territorio nazionale e comportano responsabilità anche a livello internazionale. Il colera ha posto in evidenza alcune defi-

cienze e sarebbe auspicabile cogliere l'occasione per mettere in condizione il Ministero di prevedere e prevenire tutti i casi analoghi che possono verificarsi; ma leggendo quali sono gli uffici che sarebbero riconfermati mi pare di notare delle lacune. Noi puntiamo particolarmente sui porti e su due aeroporti; ma vi sono molti posti di confine lungo i quali avvengono scambi notevolissimi che possono comportare infezioni. Questo vale per l'aspetto medico, ma dovrebbe valere anche per quello veterinario. Nella mia provincia, Cuneo, vi è un enorme scambio di bestiame, allevato in Francia e importato. La copertura che si tende ad assicurare penso che dovrebbe garantirci su tutta la frontiera. Ora, nel caso di una città come Trieste, che ha porto ed aeroporto, si dice che il medico del porto sovrintende anche all'aeroporto ed ai posti di frontiera, se vi sono. Ma in Piemonte vi è solo l'aeroporto di Torino e tanti posti di frontiera per i quali si deve garantire una protezione adeguata della salute pubblica. Non si possono lasciare scoperte vaste zone di territorio nazionale.

DE LORENZO. Riconosco l'urgenza del provvedimento, e quindi l'opportunità di una sua rapida approvazione, e sono anche d'accordo con chi ha sottolineato che sarebbe stata necessaria una legge diversa, tale cioè da permettere di provvedere a tutte le situazioni e non soltanto a quelle di emergenza; però, dal momento che il relatore ha preannunciato alcuni emendamenti, ritengo sarebbe forse opportuno un breve rinvio del dibattito, al fine di poter meglio approfondire le modifiche suggerite dal Governo e dalla Commissione affari costituzionali. Il mio comunque è un suggerimento e non una proposta formale.

VENTUROLI. Ho sentito parlare di 2 aeroporti, ma in effetti gli aeroporti agibili per operazioni del genere di quelle previste nel provvedimento sono molto più numerosi. A parte il fatto che nell'elenco dell'articolo 1 sono citati alcuni centri non agibili come aeroporti — e quindi si tratta di un'interpretazione inesistente dal punto di vista pratico — altri centri non indicati nell'articolo invece lo sono: quello di Forlì, per esempio, quello di Bologna (che dovrebbe esserlo con le nuove attrezzature), ed altri ancora.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MORINI, *Relatore*. La risposta alle obiezioni sollevate è implicita nel disegno di legge.

Al fine di approvare rapidamente il provvedimento, inviterei i vari gruppi a non presentare emendamenti; per cui gli unici emendamenti resterebbero quelli concordati tra il relatore ed il Governo, in puntuale applicazione del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

Alla luce di questa considerazione, prego l'onorevole De Lorenzo di non insistere per un rinvio, assicurando che non c'è niente di veramente nuovo nelle modifiche suggerite, e che ci siamo limitati a riscrivere l'articolo 3 in esatta applicazione, ripeto, del parere, del resto vincolante, espresso dalla Commissione affari costituzionali; credo che l'articolo 3 non potrebbe avere una formulazione migliore di quella attuale.

All'onorevole Menichino, desidero dire che ha sfondato una porta aperta con le sue osservazioni, nel senso che siamo tutti, compreso il Governo, perfettamente consci della situazione; è proprio per il fatto che la carenza di organico dei medici di ruolo nel Ministero della sanità non è risolvibile se non mediante tutto un contesto di interventi, che si è ricorsi ad un provvedimento di questo tipo, che è forse qualcosa appena meno di una « leggina ».

Succede sempre che le opposizioni lamentino la mancanza di organicità dei provvedimenti governativi, ma questa volta credo valga veramente la pena di considerare soprattutto l'urgenza e penso che tutti ce ne rendiamo conto.

Per quanto riguarda le osservazioni svolte dagli onorevoli Gasco e Venturoli, devo precisare che all'articolo 1 vengono elencati gli uffici a carattere circoscrizionale, la cui localizzazione è fissa ed immodificabile, mentre gli uffici soggetti a spostamenti verranno di volta in volta indicati con decreto del ministro della sanità.

I suggerimenti dei colleghi Gasco e Venturoli potrebbero quindi trovare una giusta collocazione in un ordine del giorno che invitasse alla creazione di uffici di confine terrestre, in cui utilizzare i medici incaricati, in base alla facoltà conferita al Ministro dall'articolo 2 del provvedimento, ed il restante personale reperito attraverso la normativa consuetudinaria di cui all'articolo 3.

Tutti si sono resi conto della estrema urgenza di questo provvedimento, a cui ripeto propongo di apportare esclusivamente le mo-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

difiche rispondenti al preciso invito della I Commissione affari costituzionali.

In sintesi, gli emendamenti sono i seguenti: all'articolo 1, primo comma, si completa l'elenco dei porti ed aeroporti, singolarmente nominati; all'articolo 2, primo comma, si propone di sopprimere le parole « nel numero massimo di otto », mentre al secondo comma pensiamo di aumentare il numero dei medici coadiutori da quindici a trenta, ed al terzo di sopprimere le parole « nel numero massimo di sessanta ». Quest'ultimo emendamento contribuirà in parte a dissolvere le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Gasco e Venturoli, perché il Ministero sarà posto in grado di aprire un maggior numero di uffici di confine terrestre. C'è poi un comma aggiuntivo all'articolo 2, tendente a limitare la facoltà di incarico al 31 dicembre 1976, anche questo per rispondere ad un preciso invito della Commissione affari costituzionali.

L'articolo 3 è stato completamente riscritto, mentre l'articolo 4 rimane identico.

SPADOLA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'aumento del traffico internazionale di merci e di persone ai valichi delle frontiere, ai porti e in specie agli aeroporti ha creato negli ultimi anni problemi spesso drammatici agli uffici sanitari speciali, medici e veterinari, istituiti presso i predetti posti di confine.

L'incremento delle importazioni di bestiame e di carni, il sempre crescente traffico turistico e commerciale di merci e passeggeri provenienti da ogni parte del globo, richiedono una vigilanza diurna ed assidua della salute della popolazione; tale vigilanza deve intensificarsi nella stagione turistica in cui il maggiore afflusso di viaggiatori e le condizioni climatiche possono determinare seri pericoli di infezione.

Gli episodi di colera dell'estate 1973 stanno a testimoniare. Non si dimentichi, tra l'altro, che nel 1975, con l'Anno Santo, il flusso turistico, specie di comitive, avrà un incremento imprevedibile, con la conseguente necessità di maggiore vigilanza, pena gravi conseguenze.

Negli anni precedenti, alla carenza di personale degli uffici sanitari di frontiera veniva parzialmente ovviato, specie nei periodi di punta, con l'invio in missione di personale degli uffici del medico e del veterinario provinciali più vicini, ovvero dagli uffici centrali del Ministero della sanità.

Ora, però, con l'entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario, gli uffici del medico e del veterinario provinciali, con il relativo personale, sono passati alle dipendenze delle regioni, mentre gli uffici di confine sono rimasti — come è noto — alle dipendenze del Ministero della sanità. Pertanto non è più adottabile la soluzione dell'invio in missione di personale dai capoluoghi ai posti di frontiera; d'altra parte il depauperamento di personale subito dagli uffici centrali per il passaggio alle regioni di un gran numero di dipendenti ha reso altresì problematico il reperimento di personale ministeriale da inviare in missione presso gli uffici in argomento.

Occorre precisare che le carenze lamentate riguardano in particolare il personale di ragioneria, di archivio e copia e soprattutto le guardie di sanità. Infatti, per i medici e i veterinari si provvederà mediante l'assunzione temporanea a contratto, soluzione che per il restante personale ha suscitato perplessità anche in sede parlamentare.

Ciò premesso, non rimane che adottare la via di un adeguato potenziamento degli organici del personale necessario, attuato però in maniera che sussista la garanzia di una effettiva utilizzazione dei nuovi assunti per le mansioni che hanno giustificato la assunzione. In una parola occorre evitare il pericolo di un riflusso di tali impiegati verso gli uffici centrali, vanificando lo scopo stesso del provvedimento.

A tal fine si è ritenuto opportuno stabilire il divieto di trasferimento presso gli uffici centrali, divieto sancito dalla legge e non già (come è avvenuto in altri casi con scarsa efficacia) dal bando di concorso. Si è stabilito per tale divieto il periodo di un quinquennio, sia perché dopo tale lasso di tempo le esigenze del servizio potrebbero essere diverse, sia perché la esperienza dimostra come la tendenza del personale a cambiare la propria sede di servizio sia più viva negli anni immediatamente seguenti all'assunzione, mentre successivamente si ha una stabilizzazione dovuta a fattori di abitudine, di sistemazione familiare, ecc.

Si rende pertanto necessario apportare alcune modifiche al provvedimento in questione, del tenore già preannunciato dal relatore; cioè, il numero degli uffici sanitari di cui all'articolo 1 dovrebbe essere aumentato da quindici a ventisei. Dovrebbero infatti essere confermati tutti gli uffici oggi esistenti, previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale del 20 maggio 1967. Agli uffici circo-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

scrizionali già previsti dallo schema di legge dovrebbero quindi essere aggiunti quelli di Roma (porto Fiumicino), Imperia, Pescara, Salerno, Trapani, La Spezia, Ravenna, Savona, Pesaro, Reggio Calabria e Siracusa.

Inoltre, la possibilità di conferimento della temporanea direzione degli uffici non dovrebbe essere limitata (ora sono previsti solo otto incarichi), sia perché, aumentando gli uffici da quindici a ventisei, le sedi attualmente non ricopribili con personale di ruolo del Ministero passerebbero da otto a sedici, sia perché non sarebbe possibile ricoprire con altro personale di ruolo eventuali sedi che si rendessero vacanti per collocamento a riposo, dimissioni, ecc. del titolare.

I medici coadiutori dovrebbero essere previsti nel numero massimo di trenta, mentre non è opportuno limitare la possibilità di conferimento di incarichi di medici delegati in quanto detta limitazione non è attualmente prevista.

In tal senso andrebbe, pertanto, modificato l'articolo 2. Quanto, all'articolo 3, concernente l'assunzione di personale straordinario, anch'esso andrebbe modificato nel senso indicato dal relatore.

Aggiungo che poiché il relatore ha formalizzato nei suoi emendamenti queste modifiche, il Governo non presenterà propri emendamenti e aderisce a quelli del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Gli uffici di sanità di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno sede ad Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto) e Venezia (porto).

I predetti uffici, fermi restando i compiti loro spettanti in base alle leggi e ai regolamenti, sovrintendono anche ai servizi sanitari negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestri, indicati con decreto del ministro della sanità.

L'onorevole Morini, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: Imperia (porto), Pescara

(porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto).

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere dopo le parole: Taranto (porto) *le altre:* Torino (aeroporto Caselle).

L'onorevole Venturoli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere dopo le parole: Bari (porto) *le altre:* Bologna (aeroporto Panigale).

GASCO. Ritengo utile l'inserimento dell'aeroporto di Torino in quanto tale aeroporto ha un discreto traffico internazionale.

VENTUROLI. Esistono delle disposizioni che stabiliscono quali sono i posti di frontiera e gli aeroporti dove deve essere effettuato il servizio di vigilanza per l'importazione ed esportazione di animali vivi o morti.

MORINI, Relatore. Per quanto riguarda gli animali c'è una legislazione speciale.

VENTUROLI. Rientra fra le operazioni sanitarie di frontiera. Vi sono sedi doganali e, ove non vi fossero, l'incarico è affidato al veterinario provinciale o ad altro delegato, anche se veterinari provinciali sono mandati dove il posto è vacante. Ora si deve tenere presente il trasferimento alle regioni di questi uffici, per cui le misure previste sono esigue, come riconosceva il relatore.

MORINI, Relatore. Per quanto riguarda il bestiame, vi sono da discutere due provvedimenti relativi alla profilassi delle malattie infettive. Ma il bestiame non rientra nel quadro contemplato dall'attuale provvedimento. Esprimo parere contrario all'emendamento Venturoli, come anche all'emendamento Gasco, perché con essi si propone un aumento sostanziale degli uffici circoscrizionali.

SPADOLA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Esprimo parere contrario agli emendamenti Gasco e Venturoli per la impossibilità di modificare le circoscrizioni sanitarie aeroportuali. Siamo nel campo della sanità. A Catania - ad esempio - se un'industria di ingrasso di animali desidera fare arrivare i vitelli all'aeroporto di Catania dall'America, provvede l'amministrazione sanitaria di Fiu-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

micino. Per città del nord potrà provvedere l'amministrazione della Malpensa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gasco non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Venturoli, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche dianzi approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il ministro della sanità, quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, può conferire, nel numero massimo di otto, l'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui all'articolo 1 a medici, scelti preferibilmente fra i medici specialisti in igiene o abilitati alle funzioni di medico di bordo o che abbiano specifica esperienza nel settore. L'incarico è annuale.

Il ministro della sanità è altresì autorizzato a conferire, con le stesse modalità previste nel comma precedente, nel numero massimo di quindici, l'incarico di medico coadiutore presso i suddetti uffici. L'incarico può avere durata anche inferiore ad un anno.

Spetta anche al ministro della sanità il conferimento, nel numero massimo di sessanta, dell'incarico ai medici delegati e coadiutori, di cui agli articoli 2 e 19 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, ed all'articolo 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, che disimpegnano il servizio negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre. L'incarico è annuale per i medici delegati e può avere durata inferiore ad un anno per i medici coadiutori.

Per l'espletamento dell'incarico di cui al primo comma è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con pa-

rametro 307, ridotto a lire 100.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.

Per l'espletamento degli incarichi di cui al secondo e terzo comma il compenso è corrisposto in misura pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a lire 80.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.

I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni altra retribuzione per prestazioni per conto e nell'interesse dello Stato.

Gli incarichi di cui ai precedenti commi, non costituiscono rapporto di impiego.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere al primo comma le parole: nel numero massimo di otto.

Al secondo comma sostituire le parole: nel numero massimo di quindici, con le altre: nel numero massimo di trenta.

Al terzo comma, sopprimere le parole: nel numero massimo di 60;

Alla fine dell'articolo 2 sostituire l'ultimo comma con il seguente: La facoltà di procedere agli incarichi previsti nei precedenti commi è limitata al 31 dicembre 1976.

L'onorevole De Lorenzo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: l'incarico è annuale aggiungere le altre: ed è conferito attraverso avviso pubblico con criteri selettivi stabiliti con apposita ordinanza ministeriale.

MORINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento De Lorenzo.

SPADOLA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso al primo comma di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'inciso al primo comma s'intende pertanto soppressa.

Pongo in votazione l'emendamento De Lorenzo al primo comma.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'inciso al terzo comma di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'inciso al secondo comma s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti approvati che risulta del seguente tenore:

ART. 2.

Il ministro della sanità, quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, può conferire l'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui all'articolo 1 a medici, scelti preferibilmente fra i medici specialisti in igiene o abilitati alle funzioni di medico di bordo o che abbiano specifica esperienza nel settore. L'incarico è annuale ed è conferito attraverso avviso pubblico, con criteri selettivi stabiliti da una apposita ordinanza ministeriale.

Il ministro della sanità è altresì autorizzato a conferire, con le stesse modalità previste nel comma precedente, nel numero massimo di trenta, l'incarico di medico coadiutore presso i suddetti uffici. L'incarico può avere durata anche inferiore ad un anno.

Spetta anche al ministro della sanità il conferimento dell'incarico ai medici delegati e coadiutori, di cui agli articoli 2 e 19 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, ed all'articolo 2 del regio decreto 2 maggio 1960, n. 1045, che disimpegnano il servizio negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre. L'incarico è annuale per i medici delegati e può avere durata inferiore ad un anno per i medici coadiutori.

Per l'espletamento dell'incarico di cui al primo comma è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a lire 100.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.

Per l'espletamento degli incarichi di cui al secondo e terzo comma il compenso è corrisposto in misura pari allo stipendio iniziale

stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a lire 80.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.

I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni altra retribuzione per prestazioni per conto e nell'interesse dello Stato.

La facoltà di procedere agli incarichi previsti nei precedenti commi è limitata al 31 dicembre 1976.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Per esigenze di carattere eccezionale degli uffici di cui agli articoli precedenti, il Ministero della sanità può procedere ad assunzioni temporanee, per la durata di un semestre e con il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di personale straordinario da applicare a mansioni della carriera di concetto nel numero massimo di quindici e a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie nel numero massimo di sessanta.

Il Ministro della sanità con proprio decreto fissa i criteri di valutazione ai fini delle assunzioni di cui al precedente comma.

Alle esigenze di cui al primo comma può anche provvedersi mediante comando di personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, vincolando altrettanti posti nel contingente massimo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui agli articoli precedenti, le dotazioni organiche del personale del Ministero della sanità, delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, sono così aumentate:

a) ruolo dei ragionieri	posti n. 26
b) ruolo dei segretari tecnici . .	» » 40
c) ruolo del personale di archivio	» » 26
d) ruolo dei dattilografi	» » 26
e) ruolo delle guardie di sanità .	» » 120
	—
totale	» » 238
	==

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

I vincitori dei concorsi pubblici per il conferimento dei posti suindicati saranno assegnati agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, indicati nel bando di concorso, e non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato, nella sede di assegnazione, un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 i posti occupati da personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera che, nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo, si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei secondo l'ordine di graduatoria stessa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Per le occorrenze di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 240 milioni.

All'onere relativo all'anno 1974 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta, per lo stesso anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 lettera A, della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione della tassa di ammissione ai concorsi per il conferimento di farmacie (2524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determi-

nazione della tassa di ammissione ai concorsi per il conferimento di farmacie ».

L'onorevole Gasco ha facoltà di svolgere la relazione.

GASCO, *Relatore*. Onorevole presidente, ritengo che sarebbe forse opportuno discutere questo disegno di legge congiuntamente a due altri provvedimenti di cui io sono relatore, e precisamente le proposte di legge La Loggia (n. 499) e Giordano (n. 1307), assegnate alla nostra Commissione in sede referente.

Propongo pertanto un breve rinvio, in attesa della assegnazione delle due citate proposte di legge in sede legislativa, se i colleghi sono d'accordo di richiederne il trasferimento in tale sede per discuterle congiuntamente al provvedimento iscritto all'ordine del giorno di oggi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni chiederemo allora il trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge La Loggia e Giordano. Inoltre la richiesta non appena acquisito il consenso dei gruppi non presenti nella seduta odierna.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi » con il nuovo titolo: « Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi » (2347).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse » (2457).

Presenti e votanti 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli 24

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Allocca, Baldi, Barba, Casapieri Quagliotti Carmen, Cerra, Chiovini Cecilia, Cortese, D'Aniello, de Carneri, Del

Duca, De Lorenzo, Di Gioia, Ferri Mario, Gasco, Gaspari, La Bella, Menichino, Messeni Nemagna, Morini, Signorile, Sisto, Urso Giacinto e Venturoli.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO